

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PSYCOOP

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CINQUEFRONDI RC VIA FLORIMO
14

Numero REA: RC - 220158

Codice fiscale: 03264900808

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-10-2023 - Statuto completo	2
--	---



Maria Tripodi
Notaio

N.ro 37439 del Repertorio N. 14718 della Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO
di società cooperativa sociale
Repubblica Italiana**

L'anno duemilaventititre
ventisette settembre

in Polistena, nel mio studio, alla via Trieste n.ro 21;
innanzi a me Dott. Maria Tripodi, notaio in Polistena, i-
scritta nel Collegio Notarile di Palmi,
sono presenti:

- 1) la signora **LANDO Maria Antonietta**, nata a Oppido Mamertina il 17 gennaio 1985 (CF. LND MNT 85A57 G082M), ivi residente alla via Napoli n.ro 58;
- 2) la signora **SCARAMUZZINO Claudia**, nata a Polistena il 30 gennaio 1997 (CF. SCR CLD 97A70 G791W), residente in Cittanova alla via V. Chiaro n.ro 26;
- 3) la signora **POLITANO' Dafne**, nata a Cinquefrondi il 3 aprile 1994 (CF. PLT DFN 94D43 C710R), residente in Cinquefrondi alla via Florimo n.ro 14;
- 4) la signora **CORRAO Caterina**, nata a Cinquefrondi il 14 aprile 1994 (CF. CRR CRN 94D54 C710Q), residente in Rosarno alla via Nazionale Sud n.ro 357;
- 5) la signora **MAMMOLITI Teresa**, nata a Cinquefrondi il 14 aprile 2001 (CF. MMM TRS 01D54 C710H), residente in Oppido Mamertina alla via Buzzano n.ro 65.

Io notaio sono certa dell'identità personale delle comparenti, tutte cittadine italiane, le quali convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO I: CONSENSO

E' costituita tra le comparenti signore **LANDO Maria Antonietta**, **SCARAMUZZINO Claudia**, **POLITANO' Dafne**, **CORRAO Caterina** e **MAMMOLITI Teresa**, la società cooperativa sociale con la denominazione "COOPERATIVA SOCIALE PSYCOOP".

ARTICOLO II: CAPITALE E CONFERIMENTI

La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio è pari ad euro trecento (300,00) pertanto i versamenti eseguiti ammon-
tano complessivamente ad euro millecinquecento (1.500,00).
Tali somme sono già state versate nelle casse sociali.
Tale capitale è ripartito in quote il cui valore nominale è
pari ad euro trecento (300,00).

**ARTICOLO III: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ALL'AMMINISTRA-
ZIONE ED ALLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono rego-
lati dalle norme seguenti:

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALLA
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n.ro 381/1991, con sede

Registrato a Palmi

il 11/10/2023

al n. 3081

Serie 1T

nel comune di Cinquefrondi la Società cooperativa sociale de-

nominata **"COOPERATIVA SOCIALE PSYCOOP"**.

La Cooperativa potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purchè in Italia.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art.3 Scopo mutualistico.

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma purchè compatibile con lo stato di socio.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La società si propone:

- 1) di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
- 2) di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
- 3) di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività, appositamente regolamentata, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
- 4) di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

Art.4 Oggetto sociale.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di operare nei vari ambiti dell'intervento sanitario, assistenziale ed educativo:

prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sanitarie, assistenziali ed educative sul territorio. Collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento nei tre settori di attività, coordinamento con gli enti pubblici e privati al fine di migliorare le risposte della P.A. ed ottenere una maggiore proficuità nell'azione sociosanitaria, non tralasciando, comunque, gli aspetti culturali ed il mutuo aiuto economico verso gli assistiti.

In particolare la cooperativa ha per oggetto:

la realizzazione e/o gestione complessiva di comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, asili nido e/o nidi d'infanzia, centri per l'infanzia, servizi ludico-ricreativi e culturali, spazi per bambini e famiglie, scuole materne, centri gioco con affido, centri estivi, centri ricreativi, centri di prima accoglienze, comunità alloggio per persone bisognose, residenze protette, case di riposo per anziani, case albergo, centri di riabilitazione, nonché ogni altra struttura idonea allo svolgimento delle attività previste dallo scopo sociale;

lo svolgimento di servizi di accoglienza per i cittadini stranieri (immigrati, profughi, rifugiati, richiedenti asilo), compresi minori non accompagnati;

l'istituzione e gestione di scuole per l'infanzia, doposcuola ed altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con enti pubblici ed altre istituzioni territoriali;

l'istituzione di corsi di formazione ed informazione professionali per la qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei soggetti partecipanti;

la gestione e realizzazione di corsi ECM (in materia di educazione continua in medicina);

la realizzazione e gestione di poliambulatori, di residenze sanitarie e sociosanitarie assistenziali, di consultori familiari (progetti-obiettivo legge 405/75) e simili, la realizzazione di tutte quelle iniziative e attività che consentono l'inserimento nella vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione di centri socio-psicopedagogici, centri attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale, professionale e simili;

lo studio, promozione, progettazione coordinamento e attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti sociosanitari ed assistenziali, di assistenza domiciliare in-

tegrata, assistenza infermieristica domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito sociosanitario, progetti di continuità sociosanitaria ed assistenziale, turistico-ricreativa-termale e simili;

le attività e i servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture d'accoglienza o centri messi a disposizione da enti pubblici o privati;

le attività e i servizi rivolti, in modo particolare, ma non esclusivo, a soggetti disagiati e portatori di handicap che utilizzano il movimento finalizzato e controllato per il miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambiti preventivi, educativi e rieducativi sia a domicilio sia presso enti o istituzioni;

le attività di recupero delle persone svantaggiate secondo la classificazione fatta dalla legge 381/91 ed alla quale la stessa si riferisce;

le attività orientate ad integrare il sistema sanitario nazionale e, quando possibile, a collaborare con le ASL (aziende sanitarie locali);

le attività di promozione della pratica dello sport e del movimento in generale come mezzo indispensabile per la prevenzione delle più comuni patologie ortopediche, cardiologiche, neurologiche e metaboliche comprese quelle che caratterizzano l'invecchiamento, anche mediante la gestione per conto proprio o di terzi delle relative strutture (palestre, campetti e simili);

le attività e i servizi presso le scuole o associazioni per una corretta pianificazione delle attività sociosanitarie, sportive, di prevenzione e scolastiche attraverso programmi di valutazione funzionale, screening e consulenza;

le attività di formazione, educazione e informazione;

la gestione di centri diurni o altre strutture con carattere di animazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo, residenziali di accoglienza e socializzazione;

la realizzazione e gestione di centri sociali comprensivi d'accoglienza, refettorio, zona benessere, locali per l'animazione, sale riunioni, spazi d'incontro, aule per la formazione e luoghi preposti alla terapia di gruppo, alla conoscenza di valori e principi etico-morali con particolare riferimento a quelli cristiani;

la raccolta dati e informazioni relative agli ambiti territoriali in cui la cooperativa è chiamata ad operare;

la realizzazione e/o gestione dei servizi integrativi delle sopraindicate strutture;

la gestione dei servizi di assistenza domiciliare infermieristica, di assistenza domiciliare integrata, nonché di altre

attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali

sanitarie, sociali e assistenziali;

la gestione di servizi di trasporto con mezzi propri o in noleggio con o senza conducente, per minori svantaggiati e persone con svantaggi fisici, psichici e sociali;

la realizzazione e/o la gestione di centri vacanza e di attività turistiche sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;

la organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative per il tempo libero, a scopo di turismo sociale e simili;

la organizzazione di eventi e spettacoli oltre che la promozione di dibattiti.

Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà dunque:

-partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;

-promuovere forme di partnership con altre società, enti, associazioni e fondazioni aventi scopi analoghi od affini con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;

-stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

-costituire ed essere socia di società per azioni e/o a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

-costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

-dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

-contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari e operare con i medesimi;

svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari e utili alla realizzazione dello scopo sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 Soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare:

-gli esperti qualificati secondo i settori di attività economiche di cui all'oggetto sociale;

-coloro che effettuano gli speciali conferimenti per la co-

stituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovano per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa.

Dritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici.

I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art.6 Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-

vocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7 Obblighi del socio.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

-del capitale sottoscritto;

-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.8 Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art.9 Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso, deve essere comunicata, con raccomandata alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.10 Esclusione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti delle somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art.11 Delibere di recesso ed esclusione.

Le delibere assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.12 Liquidazione della quota.

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.22, lett c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.13 Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.12.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultano gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell' Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.12.

Art.14 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e del pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art.15 Soci sovventori.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Coooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59.

Art.16 Conferimento e quote dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro cinquanta (euro 50).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro cinquanta (euro 50).

Art.17 Alienazione delle quote dei soci sovventori.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.18 Deliberazione di emissione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, quest'ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.19 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.20 Elementi costitutivi.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto di scioglimento della Società.

Art.21 Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste dal precedente art.6, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per le dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art.22 Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59, nella misura prevista dalla medesima legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-

zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili

tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.23 Ristorni.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.24 Organi.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art.25 Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea, deve effettuarsi a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o in mancanza al domicilio risultante al Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e

nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art.26 Funzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art 16, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art.25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art.27 Costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.28 Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.29 Voto.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.30 Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.31 Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art.32 Competenze e poteri dell'Organo amministrativo.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-

tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art.33 Convocazioni e deliberazioni.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.34 Integrazione del Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art.35 Compensi agli Amministratori.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art.36 Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte i terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, In-

stitutori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimenti del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

Art 37. Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.38 Scioglimento anticipato.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 39 Devoluzione patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.22 lett c);

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.40 Regolamenti.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, secondo principi di

legalità e trasparenza. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.27.

Art.41 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.42 Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

ARTICOLO IV: NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di rappresentanza della cooperativa.

Vengono nominati primi Amministratori della cooperativa:

- il socio Signora **POLITANO' Dafne**;
- il socio Signora **SCARAMUZZINO Claudia**;
- il socio Signora **LANDO Maria Antonietta**;

i quali essendo presenti accettano la carica loro conferita e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza; gli stessi rimarranno in carica per i primi tre esercizi sociali e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale.

Il socio signora **POLITANO' Dafne** viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO V: INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La sede della cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE PSYCOOP" è posta nel Comune di Cinquefrondi.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato alla via Florimo n. 14.

ARTICOLO VI: CHIUSURA ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2023.

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sin da ora autorizzato a provvedere al disbrigo di tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della costituita cooperativa e ad apportare al presente atto costitutivo tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, che si rendessero even-

tualmente necessarie in sede di iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese.

Sono a carico della cooperativa **"COOPERATIVA SOCIALE PSYCOOP"** le spese del presente atto, relative e consequenziali, che si quantificano approssimativamente in circa Euro milleduecento (1.200,00).

ARTICOLO VIII: La durata della cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trentasette facciate e sin qui della trentottesima in dieci fogli, quest'atto è stato letto da me notaio alle parti che, interpellate, lo approvano.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.

Firmato: Maria Antonietta LANDO; Claudia SCARAMUZZINO; Dafne POLITANO'; Caterina CORRAO; Teresa MAMMOLITI; Maria Tripodi notaio;

Impronta di sigillo.

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

SI RILASCI PER USO _____

POLISTENA LI' _____